



**DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE n. 53 del 28 maggio 2018**

OGGETTO Modifiche allo Statuto della G.I.T. Grado Impianti Turistici Spa - Presa d'atto.

**PRESENTI ASSENTI**

|                         |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|
| PAOLETTI Antonio        | Presidente settore commercio              | X |   |
| MADRIZ Gianluca         | Vice Presidente vicario settore commercio | X |   |
| BRAVAR Diego            | settore industria                         |   | X |
| CIARROCCHI Massimiliano | settore servizi alle imprese              | X |   |
| FERUGLIO Carlo Antonio  | settore agricoltura                       |   | X |
| ROMANELLI Manlio        | settore servizi alle imprese              | X |   |
| ROMANELLI Maura         | settore artigianato                       | X |   |

|                 |  |   |  |
|-----------------|--|---|--|
| GIORDA Marcello | Presidente Collegio dei Revisori dei Conti | X |  |
| BASSAN Joram    | componente Collegio dei Revisori dei Conti | X |  |
| BATTIG Giulia   | componente Collegio dei Revisori dei Conti | X |  |

Il Presidente ricorda che l'articolo 3 co. 1 del Decreto MISE del 6 agosto 2015, rubricato "Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali", stabilisce che la Camera di Commercio Venezia Giulia subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono alle precedenti Camere di Commercio di Trieste e di Gorizia.

Il co. 2 dello stesso articolo stabilisce, altresì, che i beni patrimoniali delle preesistenti Camere di commercio sono trasferiti al patrimonio del nuovo ente.

Ciò premesso, il Presidente fa presente che la cessata Camera di Commercio di Gorizia aveva aderito in qualità di socio alla Grado Impianti Turistici (di seguito denominata GIT).

Ricorda che è stata convocata l'Assemblea della GIT per il giorno 16 aprile 2018 per discutere e deliberare sulla modifica dello Statuto sociale, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Il Presidente illustra le modifiche principali allo Statuto della GIT così come si evincono dal verbale dell'Assemblea del 16 aprile u.s. Le stesse riguardano prioritariamente l'adeguamento al D.Lgs. 175/2016, per lo più l'Organo di Amministrazione, la sua nomina e sostituzione, le deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione, i compensi degli amministratori, il collegio sindacale, la revisione legale dei conti; l'adeguamento all'art. 7, co. 2 della Legge Regionale 2/2002; l'aggiornamento di una serie di esigenze operative e organizzative della società.

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 53 del 28 maggio 2018

---

Il Presidente propone di prendere atto delle modifiche allo Statuto, deliberate dall'Assemblea della GIT il 16 aprile u.s., nel testo allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante ed al quale rinvia per ogni approfondimento di sostanza.

**La Giunta camerale,**

udita la relazione del Presidente ed esaminati i contenuti dello Statuto così come deliberato dall'Assemblea della società GIT il 16 aprile 2018;

vista la L. 580/93, come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 e dal D.Lgs. 219/2016, di riforma dell'ordinamento delle Camere di Commercio;

visto il D.Lgs. 165/01;

ai sensi dell'art. 21 dello Statuto camerale;

all'unanimità,

**d e l i b e r a**

di prendere atto delle modifiche apportate allo Statuto della G.I.T. Spa nel testo deliberato dall'Assemblea della società in data 16.04.2018 e allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante.

**IL PRESIDENTE**  
comm. Antonio PAOLETTI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Pierluigi MEDEOT

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

All.



garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi.

4.3. La Società potrà assumere o concedere in affitto o in appalto specifiche attività e/o aziende e/o rami d'azienda con relativi subingressi in concessioni o subconcessioni, anche relativamente alla gestione delle attività oggetto di concessione.

4.4. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra la società potrà:

a) prestare assistenza tecnica, organizzativa e di mercato volta all'assunzione di iniziative economiche e commerciali che possano andare a vantaggio dei soci;

b) realizzare e gestire strutture balneari, portuali, curative, sportive, ludiche, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di ogni altro genere, connesse all'offerta di servizi al turista o allo sviluppo del turismo;

c) valorizzare, promuovere e gestire servizi connessi al turismo di interesse sia pubblico che privato anche collegati ad attività esercitate su concessione demaniale.

d) promuovere, valorizzare e commercializzare l'offerta turistica intesa nel senso ampio della propria accezione, anche in partenariato;

e) promuovere, sviluppare e gestire manifestazioni e spettacoli utili ad incrementare l'afflusso turistico e a soddisfare le esigenze dei turisti.

## TITOLO II - CAPITALE SOCIALE

### Art. 5 - Soci

5.1. La partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non può essere inferiore al 51% del capitale sociale stesso.

5.2. Si applicano alla Società le normative di tempo in tempo vigenti alle società a controllo pubblico qualora un singolo socio pubblico ne detenga il controllo a norma delle disposizioni dell'art. 2359 del codice civile.

### Art. 6 - Ammissione di nuovi soci

6.1. Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'assemblea dei soci, che procederà alla deliberazione secondo le modalità di cui al successivo art. 10.6 e seguenti rubricato "clausola di gradimento".

6.2. Salvo quanto previsto al successivo art. 7.3, l'organo di amministrazione convocherà l'assemblea straordinaria nei casi in cui per l'ingresso di nuovi soci debba essere deliberato un aumento di capitale a loro riservato.

6.3. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società che incidono sul funzionamento e sulla vita della stessa, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

6.4. Entro quindici giorni dall'accettazione della domanda di ammissione i soci dovranno perfezionare l'acquisto da terzi o l'acquisto dalla società di azioni proprie in portafoglio, in

tale ultimo caso il prezzo dovrà essere corrisposto integralmente all'atto dell'acquisto. Se l'ammissione del nuovo socio avviene tramite delibera di aumento di capitale riservato, l'aspirante socio dovrà partecipare all'assemblea e versare contestualmente alla sottoscrizione l'intero importo richiesto.

#### Art. 7 - Capitale sociale

7.1. Il capitale sociale è di Euro 549.525,00 (cinquecentoquarantanovemilacinquecentoventicinque virgola zero zero) suddiviso in 549.525 azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

7.2. Esso potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche tramite conferimenti in natura e comunque anche in deroga al disposto dell'art. 2342, comma 1, c.c. sulla necessità di eseguire conferimenti in denaro.

7.3. A carico del socio in mora con i versamenti si applicherà un interesse pari al "Euribor 6 mesi lettera", fatta salva l'eventuale azione risarcitoria e l'applicazione dell'art. 2344 c.c..

#### Art. 8 - Azioni

8.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed attribuiscono ai loro titolari, salva diversa pattuizione, uguali diritti.

8.2. Ogni azione da diritto ad un voto.

8.3. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

8.4. Le azioni non possono emettersi per somme inferiori al loro valore nominale.

8.5. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Nei limiti stabiliti per legge, possono essere create ed emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, con delibera dell'assemblea.

#### Articolo 9 - Obbligazioni

9.1. L'organo di amministrazione può deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili con le modalità di cui all'art. 2410 cod. civ. e nei limiti di cui all'art. 2412 cod. civ.

9.2. L'assemblea degli obbligazionisti è regolata dalle disposizioni dell'art. 21 del presente statuto. I titolari di obbligazioni devono nominare un rappresentante comune.

#### Art. 10 - Trasferimento di azioni

10.1. Le azioni sono trasferibili alle condizioni che seguono.

10.2. Qualora un socio intenda procedere al trasferimento ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale o le obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse, ad ogni socio spetta il diritto di prelazione, proporzionale alla sua partecipazione, per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o delle obbligazioni convertibili oggetto del trasferimento.

10.3. Il diritto di prelazione di cui al paragrafo precedente si esercita nel caso di trasferimento diretto a terzi per atto

tra vivi della proprietà delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o delle obbligazioni convertibili solamente con contratti di vendita, permuta, donazione o altri atti a titolo gratuito.

10.4. Il trasferimento di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo, qualora non consti da atto scritto la preventiva rinuncia al diritto di prelazione (anche manifestata per trasferimenti futuri, dei quali si conosca il solo nominativo del trasferitario e non le condizioni del trasferimento), sarà soggetto alle seguenti modalità, termini e condizioni:

a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte per atto tra vivi le proprie azioni e/o i diritti di opzione e/o le obbligazioni convertibili dovrà preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci, inviando a ciascuno di essi una comunicazione secondo le modalità previste all'art.43 primo comma, indirizzata per conoscenza anche all'organo di amministrazione della società, contenente l'indicazione del numero delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o delle obbligazioni convertibili che si intende trasferire, del nome del soggetto nei confronti del quale dovrebbe avvenire il trasferimento (di seguito, il «candidato acquirente»), dell'importo, dei termini, delle modalità e delle eventuali garanzie di pagamento del corrispettivo in denaro o in natura offerto dal candidato acquirente e di tutte le altre condizioni, anche accessorie, del trasferimento;

b) ciascun socio destinatario della comunicazione di cui al precedente punto a) avrà diritto di esercitare la prelazione sulle azioni e/o sui diritti di opzione e/o sulle obbligazioni convertibili che si intendono trasferire, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno, nonché la facoltà di estensione di cui al successivo punto e), alle stesse condizioni, salvi i casi nei quali per il trasferimento al candidato acquirente trovi applicazione quanto stabilito al successivo punto f);

c) la prelazione potrà essere esercitata da ciascun socio avente diritto nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) mediante l'invio al socio offerente di una comunicazione secondo le modalità previste all'art.43 primo comma, indirizzata per conoscenza a ciascuno degli altri soci e all'organo di amministrazione, contenente una espressa manifestazione di volontà in tal senso. Nel caso in cui sia stata esercitata la facoltà di acquisto da parte dei soci, la compravendita dovrà essere perfezionata fra le parti entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione;

d) qualora la prelazione non sia esercitata da alcuno dei soci aventi diritto nei termini sopra indicati ovvero, in alternativa, non sia esercitata da uno o più soci e nessuno

degli altri soci abbia esercitato la facoltà di estensione di cui al successivo punto e), il socio offerente potrà trasferire al candidato acquirente le azioni e/o i diritti di opzione e/o le obbligazioni convertibili offerte entro i 60 giorni successivi, esclusivamente alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a). Di ciò il socio offerente dovrà comunque dare adeguata prova all'organo di amministrazione e agli altri soci. Ove tale trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo;

e) ogni socio, nella comunicazione di cui al precedente punto c), ha la facoltà di dichiarare se intende estendere l'esercizio del diritto di prelazione alle azioni e/o ai diritti di opzione e/o alle obbligazioni convertibili con riferimento ai quali tale diritto non viene esercitato dagli altri soci, fermo restando che nell'ipotesi in cui tale facoltà di estensione venga esercitata da più soci il trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o delle obbligazioni convertibili a favore di questi ultimi avverrà proporzionalmente alle partecipazioni dagli stessi detenute;

f) qualora per il trasferimento al candidato acquirente sia previsto un corrispettivo in natura o non sia previsto alcun corrispettivo, ovvero sorga contestazione in relazione al corrispettivo previsto, i soci aventi diritto di prelazione avranno comunque diritto di acquistare le azioni e/o i diritti di opzione e/o le obbligazioni convertibili al prezzo che sarà stabilito da un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente. L'esperto nominato dal tribunale dovrà emettere la propria determinazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua nomina e dovrà fondare la medesima su una valutazione della situazione patrimoniale e della redditività della società e delle eventuali società controllate, da effettuarsi mediante equo apprezzamento, tenendo conto dei valori espressi per società comparabili, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di partecipazioni societarie, se rilevante ai fini della valutazione della specifica partecipazione offerta in prelazione. L'esperto comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena essa sarà stata resa e deciderà anche sulle spese. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per le parti. I soci che hanno dato corso alla procedura di arbitraggio saranno tenuti ad acquistare, in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute, le azioni e/o i diritti di opzione e/o le obbligazioni convertibili offerte in prelazione entro i 15 giorni successivi alla comunicazione dell'esperto.

10.5. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato da

ciascun socio con le modalità di cui sopra, ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 10.4, punto f), in tutte le ipotesi di escussione del pegno, di vendita o assegnazione forzata delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o delle obbligazioni convertibili ovvero di liquidazione in procedure concorsuali. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato al prezzo determinato nell'ambito del procedimento di escussione del pegno o nelle anzidette procedure esecutive o concorsuali.

Il mancato rispetto del diritto di prelazione dei soci con le modalità sopra specificate comporterà l'inefficacia del trasferimento delle azioni nei confronti della società, così come dei soci.

10.6. Clausola di gradimento - In caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, è richiesto il gradimento degli altri soci. Il socio che intenda alienare le proprie azioni è tenuto a comunicare, secondo le modalità previste all'art.43 primo comma, agli altri soci, all'organo di amministrazione e al presidente del collegio sindacale, la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del candidato acquirente e la descrizione delle azioni da alienare.

10.7. Il gradimento si intenderà concesso qualora sia espresso parere favorevole da tanti Soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente, a mezzo avviso al socio alienante, nonché all'organo di amministrazione e al presidente del collegio sindacale, secondo le modalità previste all'art.43 primo comma.

10.8. In mancanza di risposta da parte degli altri soci in merito alla richiesta di gradimento nel suddetto termine di 15 giorni, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

10.9. Qualora il gradimento venga negato dagli altri soci, questi ultimi, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, e, in subordine, la società (nei limiti consentiti dall'art. 2357 cod. civ.) dovranno acquistare le azioni per un corrispettivo determinato secondo quanto previsto dall'art. 2437 ter cod. civ. Gli altri soci dovranno comunicare, con la lettera con cui concedono o negano il gradimento, la propria intenzione di acquistare le azioni. Qualora gli altri soci non intendano acquistare le azioni, l'organo di amministrazione, entro giorni 15 dalla comunicazione degli altri soci, dovrà rendere nota al socio alienante l'intenzione della società di acquistare le azioni; in caso contrario al socio alienante spetterà il diritto di recesso.

10.10. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 15 giorni dall'invio della comunicazione degli altri soci ovvero dell'organo di amministrazione. L'azionista, in ogni caso, è libero di rifiutare l'offerta e conservare la



titolarità delle proprie azioni.

**Articolo 11 - Finanziamenti**

11.1. La società potrà raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

**Articolo 12 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare**

12.1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e segg. cod. civ.

12.2. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è adottata dall'organo di amministrazione in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto.

**TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 13 - Luogo della convocazione**

13.1. L'assemblea è convocata dall'organo di amministrazione, nella sede sociale o altrove, comunque entro il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

**Art. 14 - Competenze dell'assemblea ordinaria**

14.1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca l'amministratore unico, gli amministratori e il presidente del consiglio di amministrazione, qualora nominato un consiglio di amministrazione, salvi i diritti di nomina di cui all'art. 2449, codice civile;
- c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, salvi i diritti di nomina di cui all'art. 2449, codice civile;
- d) nomina il revisore o la società di revisione nei casi previsti dalla legge;
- e) determina il compenso dell'amministratore unico, degli amministratori, del presidente del consiglio di amministrazione e dell'eventuale amministratore delegato, qualora nominato un consiglio di amministrazione, dei sindaci e del revisore o della società di revisione;
- f) delibera l'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) approva il piano strategico aziendale ed il budget annuale della società;
- i) impartisce all'organo di amministrazione le linee generali di indirizzo in ordine alla gestione della spiaggia e delle terme ed ogni altra attività ad esse connessa, e ciò a tutela dell'interesse collettivo.

**Articolo 15 - Competenze dell'assemblea straordinaria**

15.1. L'assemblea straordinaria:

- a) modifica lo statuto;
- b) nomina, sostituisce e determina i poteri dei liquidatori;
- c) delibera sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

**Articolo 16 - Convocazione dell'assemblea**

16.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

16.2. Il suddetto termine può essere esteso sino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

16.3. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario e opportuno, ovvero quando all'organo di amministrazione ne sia fatta richiesta, con indicazione degli argomenti di trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

16.4. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea e gli eventuali luoghi collegati ad esso per via telematica;
- data e ora di convocazione dell'assemblea;
- gli argomenti all'ordine del giorno;
- l'eventuale possibilità di esprimere il voto per corrispondenza.

16.5. L'avviso deve essere comunicato ai soci, secondo le modalità dell'art. 43 primo comma, e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

16.6. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissata la data per la seconda convocazione, in giornata diversa da quella fissata per la prima.

16.7. L'assemblea, anche se non convocata con le formalità suddette, è regolarmente costituita, nei termini e con le specificazioni di cui all'art. 2366, comma IV, del c.c.

#### Articolo 17 - Assemblea ordinaria

17.1. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

17.2. L'assemblea ordinaria in seconda e in ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il capitale presente e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in assemblea.

17.3. Per l'approvazione del bilancio e la nomina e revoca delle cariche sociali, sia nella prima che nelle ulteriori convocazioni, si applicano le maggioranze di cui all'articolo 2368 e 2369 del Codice Civile.

#### Articolo 18 - Assemblea straordinaria

18.1. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino più dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

18.2. In seconda convocazione e in ogni ulteriore successiva convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

18.3. In ogni caso, è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale per le delibere concernenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) lo scioglimento anticipato;
- c) la proroga della durata;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) l'emissione di azioni di cui al comma 2 dell'art. 2351 cod. civ.;
- g) l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie.
- h) aumento di capitale superiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zerozero).

#### Articolo 19 - Intervento in assemblea

19.1. Possono intervenire all'assemblea gli Azionisti che hanno diritto di voto e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea, anche se non iscritti nel libro dei soci entro il detto termine.

19.2. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

19.3. Salva diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; tali azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

#### Articolo 20 - Legittimazione a votare alle assemblee

20.1. Sono legittimati a partecipare e a votare in assemblea i soci che esibiscono i propri titoli secondo le modalità di cui all'art. 19.1.

20.2. Ai sensi dell'art. 2370, comma 3, cod. civ., gli amministratori a seguito dell'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nel libro soci coloro che non risultino iscritti.

20.3. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

-----**Articolo 21 - Rappresentanza del socio in assemblea**-----

21.1. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.-----

21.2. Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno rappresentanza legale, da una persona munita di delega scritta, risultante anche da semplice lettera sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri.-----

21.3. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.-----

21.4. La stessa persona non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o delle società controllate.-----

-----**Articolo 22 - Presidente e segretario dell'assemblea.**-----

-----**Verbalizzazione**-----

22.1. L'assemblea è presieduta dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti, i quali nominano un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.-----

22.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-----

22.3. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.-----

22.4. Il verbale deve indicare:-----

- a) la data dell'assemblea;-----
- b) l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);-----
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;-----
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);-----
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

22.5. Copia del verbale dovrà essere inviato ai soci senza indugio, una volta predisposto a cura dell'organo di amministrazione.-----

-----**Articolo 23 - Annullamento delle deliberazioni assembleari e**-----

-----**azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. bis**-----

23.1. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.-----

23.2. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino il 20% (venti per cento) del capitale sociale.-----

-----**TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**-----

-----**Articolo 24 - Organo di amministrazione**-----

24.1. La società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, è amministrata da un amministratore unico.-----

Potrà essere amministrata da un consiglio di amministrazione, sulla base di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa espresse dai soci nell'assemblea di nomina dell'organo amministrativo, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.-----

24.2. Il consiglio di amministrazione, qualora nominato in luogo dell'amministratore unico, è composto da tre membri, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Presidente della Repubblica 30/11/2012 n. 251.---

24.3. L'amministratore unico o gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.-----

24.4. Il consiglio di amministrazione, qualora nominato in luogo dell'amministratore unico, elegge, tra i suoi membri, il presidente e può eleggere un vice presidente, se questi - presidente e/o vice presidente - non sono nominati dall'assemblea. La carica di vice presidente è attribuita esclusivamente per l'individuazione del sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento. L'attribuzione di detta carica non consente il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo a favore del vice presidente.---

24.5. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

-----**Articolo 25 - Competenza e poteri dell'organo di**-----

-----**amministrazione**-----

25.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo di amministrazione; esso compie tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale che per legge o per statuto non siano riservate all'assemblea.-----

-----**Articolo 26 - Nomina e sostituzione dell'organo di**-----

-----**amministrazione**-----

26.1. L'organo di amministrazione dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.-----

26.2. Qualora sia nominato un consiglio di amministrazione, al socio Agenzia PromoTurismoFVG è riconosciuta la facoltà, ai sensi dell'art. 2449 c.c., di nominare numero due consiglieri di amministrazione e il terzo amministratore è nominato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza del capitale presente in assemblea avente diritto di voto, con esclusione del diritto di voto per il socio Agenzia PromoTurismoFVG.-----

26.3. Qualora sia nominato un consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dall'Agenzia PromoTurismoFVG, spetta alla stessa la nomina dei sostituti.-----

In caso di sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio, la nomina dei nuovi amministratori dovrà comunque avvenire secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 dei componenti l'organo di amministrazione.-----

26.4. Qualora vengano meno in capo agli amministratori i requisiti di legge e/o quelli previsti dal presente statuto, si verifica la decadenza immediata dall'ufficio e dovrà essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico o per sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo precedente.-----

26.5. Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

----- **Articolo 27 - Presidente dell'eventuale consiglio di** -----  
----- **amministrazione** -----

27.1. Qualora nominato, il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.-----

In ogni caso il presidente dovrà essere designato dal socio Agenzia PromoTurismoFVG, sentito il socio comune di Grado.-----

27.2. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la convocazione del consiglio di amministrazione, la fissazione dell'ordine del giorno, il coordinamento dei lavori. Egli, inoltre, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.-----

27.3. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.-----

----- **Art. 28 - Modalità e luogo di convocazione dell'eventuale** -----  
----- **consiglio di amministrazione** -----

28.1. Qualora nominato, il consiglio di amministrazione, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da un altro consigliere o dal Collegio sindacale.

28.2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante avviso spedito secondo le modalità indicate all'art. 43 primo comma e ricevuto dagli amministratori almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima, al domicilio dei consiglieri e dei sindaci effettivi.

28.3. Il Consiglio è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci.

#### Articolo 29 - Deleghe

29.1. Qualora nominato, il consiglio di amministrazione può delegare in parte le proprie attribuzioni a uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove previamente autorizzata dell'Assemblea.

29.2. Il consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ad esso spetta il potere di controllo e la facoltà di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

29.3. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4, cod. civ.

29.4. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### Articolo 30 - Competenze e poteri dell'eventuale

##### amministratore delegato

30.1. All'amministratore delegato, qualora nominato dal consiglio di amministrazione, competono i poteri che per delega gli sono attribuiti dal consiglio stesso.

30.2. Possono essere oggetto di delega all'amministratore delegato:

a) la gestione ordinaria della società, con la possibilità di impegnare la società stessa nei confronti dei terzi, sino ad un importo massimo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) per singola operazione che non costituisca frazionamento di un importo superiore, salva la ratifica da parte del consiglio di amministrazione alla prima riunione utile. Il predetto limite non si intende operante per l'adempimento di obblighi di legge e in materia fiscale, previdenziale, e di liquidazione degli emolumenti al personale

- dipendente;-----
- b) la gestione del personale, ivi comprese le decisioni riguardanti le assunzioni, i licenziamenti e le riduzioni dello stesso, nell'ambito delle linee strategiche e di merito definite dall'assemblea ed attuate dal consiglio di amministrazione;-----
- c) le decisioni in ordine all'acquisto di attrezzature e/o servizi per la gestione della spiaggia e delle terme, sempre nel limite massimo di spesa indicato al punto sub a);-----
- d) l'affidamento di incarichi a professionisti esterni nel limite massimo di spesa di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) nell'ambito dell'esercizio. Incarichi di importo eccedente il predetto limite dovranno essere previamente deliberati dal consiglio di amministrazione;-----
- e) la redazione del piano industriale da sottoporre al consiglio di amministrazione e successivamente all'assemblea dei soci per l'approvazione;-----
- f) la redazione, con cadenza semestrale di una relazione sull'andamento della società da sottoporre al Consiglio;-----
- g) la possibilità di stipulare i contratti di locazione relativi alle attività da esercitarsi all'interno della spiaggia e delle terme;-----
- h) la possibilità di acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, conferiti in società, stabilendone il prezzo o la stima, rinunciare ad ipoteche legali, consentire all'iscrizione, alla cancellazione e riduzione di ipoteche e ad ogni altro annotamento ipotecario, dispensando i conservatori dei registri immobiliari da ogni responsabilità, il tutto nel limite massimo di impegno indicato al punto sub a);-----
- i) la possibilità di compiere tutte le operazioni bancarie ivi comprese l'assunzione di fidi per l'utilizzo di scoperti bancari, fare pagamenti, esigere qualsiasi importo da privati, Enti pubblici e di diritto pubblico, istituti di credito, e particolarmente dalla Banca d'Italia, dalle tesorerie provinciali, dagli Uffici Postali e Ferroviari, dalla Cassa Depositi e Prestiti, il tutto nel limite massimo di impegno indicato nel punto sub a);-----
- l) la possibilità di rilasciare quietanze liberatorie in via transattiva, stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, amministrativa e fiscale, nominando avvocati, procuratori e provvedendo, se del caso, alla loro revoca, il tutto nel limite massimo di impegno indicato nel punto sub d);-----
- m) la possibilità di transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, il tutto nel limite massimo di impegno della società indicato al punto sub d);-----
- n) la possibilità di compiere ogni atto e operazione, anche non previsti nell'elencazione che precede, per l'assolvimento



del mandato ad esso conferito e per il conseguimento dei fini sociali, il tutto nel limite massimo di impegno della società indicato al punto sub a).

**Articolo 31 - Deliberazioni dell'eventuale consiglio di amministrazione**

31.1. Qualora nominato, il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed è presieduto dal presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano in età.

31.2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

31.3. Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare. In caso di parità il voto del presidente è determinante ai fini della maggioranza.

31.4. I consiglieri astenuti o in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

31.5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

31.6. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del consiglio di amministrazione e in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente del consiglio di amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

**Articolo 32 - Divieto di concorrenza**

32.1. Gli amministratori sono vincolati al divieto di cui all'art. 2390 c.c., salva diversa autorizzazione dell'assemblea.

**Articolo 33 - Poteri di rappresentanza**

33.1. La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.

**Articolo 34 - Intervento in consiglio di consulenti**

34.1. Il presidente, ove opportuno, potrà invitare alle riunioni del consiglio di amministrazione, qualora nominato, senza diritto di voto, funzionari della società ed estranei, esperti negli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

-----**Articolo 35 - Compensi degli amministratori**-----

35.1. Agli amministratori spetta, oltre al compenso per la carica ricoperta, il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, così come determinato dall'assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

35.2. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione: -----

- i) gettoni di presenza;-----
- ii) premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e -----
- iii) trattamenti di fine mandato.-----

35.3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità dello Statuto, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

-----**Articolo 36 - Azione sociale di responsabilità**-----

36.1. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori viene esercitata dall'assemblea ai sensi degli artt. 2392 e 2393 del codice civile.

-----**TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**-----

-----**Art. 37 - Collegio Sindacale**-----

37.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

37.2. Il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

37.3. Agenzia PromoTurismoFVG nomina due sindaci effettivi e un sindaco supplente, ai sensi dell'art. 2449 c.c.

37.4. Il terzo sindaco effettivo e uno supplente sono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza del capitale presente in assemblea avente diritto di voto, con esclusione del diritto di voto per il socio Agenzia PromoTurismoFVG.

37.5. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, la quale provvede anche a stabilire la retribuzione annuale di tutti i Sindaci, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

37.6. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di controllo: -----

- i) gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e -----
- ii) trattamenti di fine mandato.-----

37.7. I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche

disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

La nomina del collegio sindacale è effettuata nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Presidente della Repubblica 30/11/2012 n. 251.

Nell'ipotesi di sostituzione di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età, salvo il caso in cui si renda necessario il subentro dell'altro sindaco supplente per garantire il rispetto della quota di 1/3 indicata in precedenza. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma, c.c. e secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 dei componenti.

Le quote sopra indicate si applicano anche ai sindaci supplenti.

**37.8.** I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

**37.9.** Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

**37.10.** Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 38 - Revisione legale dei conti**

**38.1.** La revisione legale dei conti spetta ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

**38.2.** L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per

l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

**TITOLO VI - BILANCIO E UTILI**

**Articolo 39 - Bilancio e utili**

39.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

39.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5 per cento (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

39.3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nei termini e secondo le modalità stabiliti dall'assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società.

**TITOLO VII - RECESSO**

**Articolo 40 - Recesso**

40.1. Il diritto di recesso, per tutte o parte delle azioni, spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Il diritto di recesso spetta ai soci, in caso di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater cod. civ.;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto.

Spetta altresì ai soci il diritto di recesso nel caso previsto dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in caso di introduzione o soppressione di clausole compromissorie.

40.2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

40.3. Il socio esercita il recesso dalla società dandone comunicazione all'organo di amministrazione secondo le modalità previste all'art.43 primo comma che deve essere

inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il recesso e deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Quando il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, il recesso si esercita non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo di amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.-----

Il recesso si intende esercitato dalla data in cui la comunicazione è pervenuta all'organo di amministrazione. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci e le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

40.4. Il valore delle azioni da liquidare è determinato dall'organo di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.-----

40.5. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore effettuata dall'organo di amministrazione, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma 1, cod. civ.-----

Nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una delibera ovvero sia rappresentato da una delibera assunta dall'assemblea in seduta totalitaria o, comunque, in ogni altro caso in cui il valore delle azioni non sia stato determinato dall'organo di amministrazione, questi ultimi sono tenuti a farlo entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di esercizio del recesso da parte del socio, rendendolo noto a tutti i soci. In tale caso, l'opposizione del socio alla determinazione del valore dovrà pervenire all'organo di amministrazione entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della

comunicazione dell'organo di amministrazione. In tale caso, si applica il precedente paragrafo 10.5.

40.6. L'organo di amministrazione deve offrire in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione e deve prevedere un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a 15 giorni dal deposito dell'offerta. I soci che esercitano il diritto d'opzione, se ne fanno contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle eventuali azioni rimaste inoprate che, altrimenti, possono essere collocate dall'organo di amministrazione anche presso terzi.

40.7. Se le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso non vengono collocate, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, esse sono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, cod. civ. In mancanza di utili o riserve disponibili, deve essere deliberata la riduzione del capitale sociale dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2445, commi 1, 2, 3 e 4 cod. civ. ovvero deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della società.

## TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### Articolo 41 - Scioglimento e liquidazione

41.1. La società si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 cod. civ.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater cod. civ.;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

41.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

41.3. L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento dell'organo di amministrazione, in quanto compatibile;

- c) a chi spetta la rappresentanza della società;-----
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;---
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.---

-----**TITOLO IX - FORO COMPETENTE**-----

-----**Art. 42 - Foro competente**-----

42.1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il Foro del Luogo ove la società ha la propria sede legale.-----

-----**TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**-----

-----**Art. 43 - Comunicazioni**-----

43.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo PEC o anche di posta elettronica ordinaria del destinatario. Gli elementi di residenza, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata e ordinaria sono comunicati alla società unitamente agli altri elementi anagrafici al momento dell'assunzione della qualifica di socio, amministratore, membro del collegio sindacale o revisore contabile ed è cura di ogni interessato comunicare alla società ogni variazione in tali elementi entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.-----

43.2. Le comunicazioni effettuabili mediante telefax vanno effettuate al numero telefonico ufficialmente depositato presso la sede della società e risultante dai libri sociali.---

43.3. Ad ogni comunicazione inviata a mezzo telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre 10 gg. la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.-----

43.4. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.-----

43.5. Ogni qualvolta il presente Statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto a cui è destinata fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.-----

-----**Art. 44 - Rinvio**-----

44.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si

applicano le disposizioni di legge.-----

F.to Lovato Alessandro-----

Lucia Peresson, notaio-----